

TRIBUNALE DI PADOVA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 904/2014 Reg. Sent

N. 2013/011163 R.G. N.R.

N. 2016/002898 R. G. Trib. Mon.

Data del deposito

Data di irravocabilità

Scheda redatta il

Reg.Esec.

Campione penale

[1]

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE (Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.) SENTENZA

KI

A SEGUITO DI DIBATTIMENTO (Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott. Antonella Salvagno

alla pubblica udienza del

18/04/2017

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

nato a lil residente in Via

LIBERO - ASSENTE

difeso di fiducia dall'Avv. Alberto Berardi del foro di Padova difeso di fiducia dall'Avv. Cesare Zulian del foro di Padova

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies, D.L. vo 285/1992 perché, alle ore 5.20 circa, guidava il motoveicolo Kymco People tg. in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 2,73 gli, provocando un incidente stradale. In Due Carrare, i13/9/2103.

N. 2898 16 dib.

CONCLUSIONI

Con l'intervento del Pubb					
Sosttituto Procuratore	□ V.P.O.	e del difensor	e dell'impu	tato 🛭 personali	mente 🗆
sostituito dall'Avv.	and the second second second second				
le parti così concludono:					
Il Pubblico Ministero chie	иde				
C condanna ad anni	mesi	gg.	di rec	lusione/arresto	
□ euro	di multa / an	nmenda			
□ n.d.p. per intervenuta p	rescrizione				
□ n.d.p. per remissione di	querela				
\square n.d.p. morte del reo					
□ n.d.p. perché fatto non	previsto dalla	legge come reate	3		
Bassoluzione ex art. 530	2° co. c.p.p.				
C assoluzione	,	/ : / Mint			
Il difensore chiede					
assoluzione perché fatt	o non sussiste/	perché-fatto-no	a-costituisce	reato	
□ assoluzione ex art. 530	2° co. c.p.p.				
C assoluzione	i	\$-4/5/2020/9F2 To disease don Elikacijas Arbeites danging grandening	h lange and and for the page 140.	recognition of the second state of the second	
□ assoluzione per tenuità	del fatto ex ar	t. 131 bis c.p.			
🗆 in subordine minimo de	ella pena				
☐ concessione delle atten	uanti generich	е			
Concessione benefici o	ve concedibili	\rac{1}{n}	ky	4 Page	
☐ sospensione condiziona	ale della pena				
🗅 riqualificazione del reas	to in	and the filter of the first of	a	ant of the second secon	Charles of the State of the
□ si associa					

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione a giudizio del 29 agosto 2016, regolarmente notificato, dell'articolo 186, secondo comma, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies del Codice della Strada per il fatto di cui al capo d'imputazione, al quale si fa rinvio per la descrizione. Il processo si svolgeva in assenza dell'imputato alle udienze del 20 dicembre 2016 e del 18 aprile 2017; l'istruttoria dibattimentale consisteva nell'acquisizione, su accordo delle parti, del fascicolo del Pubblico Ministero (con rinuncia all'escussione dei testimoni indicati da quest'ultimo) e nell'escussione del consulente tecnico della difesa, la cui relazione era acquisita. All'udienza del 18 aprile 2017, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come risulta dal verbale d'udienza; era poi letto il dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione

Dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e da quelli già facenti parte del fascicolo del dibattimento risulta - né del resto è stato mai posto in discussione dalla difesa dell'imputato il giorno 3 settembre 2013, alle ore 5,00 circa del mattino, in Comune di Due Carrare, alla guida del motociclo "Kimco People" targato (risultato di proprietà di altra persona), usciva autonomamente di strada nell'affrontare una rotatoria. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Galzignano Terme, che constatavano che il Pera ferito ad una gamba e manifestava "sintomi riconducibili ad un abuso di sostanze alcoliche, quali forte alito vinoso, occhi lucidi, eccessiva loquacità" (c.n.r. prot. 5/6 del 6 settembre 2013 Carabinieri di Galzignano), ragion per cui ne veniva chiesto il soccorso ed il trasporto all'ospedale di Monselice. Informato l'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, facoltà alla quale il management rinunciava, i Carabinieri rivolgevano alla struttura ospedaliera richiesta di accertamento del tasso alcoolemico nel sangue mediante prelievo ematico, a seguito della quale l'ospedale di Monselice trasmetteva referto di esame del sangue dal quale risultava un valore di 2,73 g/L per l'alcool etilico (c.n.r. prot. 5/6 del 06.09.2013 Carabinieri di Galzignano; verbale di contestazione del 06.09.2013 Carabinieri di Galzignano; richiesta di accertamenti urgenti del 03.09.2013; lettera di invio documentazione del 05.09.2013 del dirigente medico dell'ospedale di Monselice; referto A.U.L.S.S. 17 del 05.09.2013).

Il consulente tecnico della difesa, dott. Roberto Rondinelli, medico chirurgo specialista in medicina legale, ha riferito che, per l'accertamento della concentrazione di alcool nel sangue, fu utilizzato il metodo immunoenzimatico, test che viene eseguito su siero e non su sangue intero e misura non solamente l'alcool, ma anche una serie di metaboliti da esso derivati, ciò che determina necessariamente una sovrastima. Il consulente aggiungeva che si tratta di un test rapido, utile ai fini clinici del pronto soccorso per evidenziare un'eventuale intossicazione da alcool ed effettuare una diagnosi differenziale rispetto ad intossicazioni da altre sostanze, nonostante la possibilità di falsi positivi, poiché il dato dell'esame di laboratorio viene valutato dal medico alla luce del quadro clinico complessivo del paziente in relazione all'ipotesi diagnostica. Il consulente precisava, inoltre, che il dato dell'esame di laboratorio, pur tenuto conto della sovrastima, si sarebbe potuto considerare significativo qualora fosse stato confortato dalla descrizione di un quadro clinico con esso compatibile, cosa non verificatasi nel caso di specie, in quanto, a giudizio del consulente stesso, la descrizione data dai Carabinieri operanti, non poteva corrispondere ad un livello di alcool nel sangue quale quello risultante dall'esame, ma semmai ad un livello inferiore a 0.8 g/L. Il consulente, dott. Rondinelli, precisava infine che non è possibile quantificare precisamente l'errore del metodo utilizzato nel caso di specie, per la somma di vari motivi d'incertezza, ulteriori rispetto alla sovrastima tipica del metodo (quantificabile, quest'ultima, tra il A. Solvy

15 ed il 25 %), quali la presenza di una parte, non quantificabile, di siero ossidato o modificato o l'eventuale uso di disinfettante alcoolico al momento del prelievo del campione.

Dal complesso degli elementi probatori in atti, dunque, risulta accertato che l'imputato ha condotto il motociclo in stato di ebbrezza, poiché i Carabinieri operanti ne hanno riscontrato i sintomi nell'immediatezza del fatto.

Non appare provato con certezza, invece, che il livello di alcool nel sangue al momento del fatto fosse superiore a 1,5 g/L (come previsto dall'ipotesi contestata, di cui alla lett. c dell'articolo 186, secondo comma, del Codice della Strada) ovvero a quello di 0,8 g/L (ciò che potrebbe ricondurre il fatto all'ipotesi di cui all'articolo 186, secondo comma, lett. b, del Codice della Strada, anche questa di rilievo penale).

Vero è che, per l'accertamento dei reati previsti dal secondo comma dell'articolo 186 del Codice della Strada, non è prevista dall'ordinamento alcuna prova legale, relativamente al livello del tasso alcoolemico nel sangue, cosicché la sussistenza di tali reati può essere ritenuta dal giudice anche in assenza di accertamenti strumentali (con etilometro o con esame del sangue) e per entrambe le ipotesi previste dalla norma, qualora la prova emerga da altri elementi (Cass. n. 22241/2014 e Cass. n. 26562/2015).

Nel caso di specie, tuttavia, da un lato il consulente tecnico della difesa ha ampiamente argomentato in ordine all'inidoneità dell'esame del sangue, svolto dal laboratorio dell'Ospedale di Monselice a fini clinici, a provare da solo con certezza un livello di alcool etilico, derivante dall'uso di bevande alcooliche, superiore a 0,8 g/L; dall'altro lato non vi sono elementi probatori (anche sotto il profilo di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti) tali da poter collocare oltre ogni ragionevole dubbio lo stato di ebbrezza dela concordanti del fatto nella fascia di cui alla lettera b) od in quella di cui alla lettera c) dell'articolo 186 CdS.

I sintomi descritti dai Carbinieri di Galzignano dello stato dell'imputato nell'immediatezza del fatto non permettono, infatti, di trarre alcuna sicura conclusione sul punto, potendo corrispondere anche alla fascia di cui alla lettera a) dell'articolo 186 CdS (ed essendo, a giudizio del consulente tecnico della difesa, addirittura incompatibili con il tasso alcoolemico risultante dall'esame del sangue, che avrebbe dovuto indurre nell'imputato uno stato di confusione mentale, con andatura instabile e tendenza ad assopirsi).

Nemmeno l'uscita di strada autonoma – da sola o, per quanto appena sopra detto, unitamente alla descrizione dello stato dell'imputato – costituisce elemento che consenta di accertare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza di una delle due fasce superiori previste dall'articolo 186, secondo comma, CdS, essendo la compromissione delle capacità di guida dei veicoli (tanto più trattandosi di motoveicoli, come nel caso di specie, che richiedono anche capacità di mantenimento dell'equilibrio, in particolare nell'affrontare curve e rotatorie) compatibile con ciascuna delle tre fasce previste dalla norma citata.

In definitiva, può dirsi accertato che l'imputato conduceva il motoveicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcooliche, ma non può dirsi accertato oltre ogni ragionevole dubbio che la concentrazione di alcool nel sangue al momento fosse superiore a 0,8 g/L, rientrando quindi in una delle fattispecie penalmente rilevanti. Ne consegue che l'imputato andrà assolto, ai sensi dell'articolo 530, secondo comma, c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Padova per le determinazioni in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative (applicazione che spetta al giudice penale unicamente se conseguente all'accertamento di reati).

Stante il carico di lavoro, il deposito dei motivi è riservato in trenta giorni.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530, secondo comma, c.p.p.,

assolve della reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Padova. Motivi riservati in 30 giorni.

Padova, 18 aprile 2017

Il Giudice dott.ssa Antonella Salvagno Autowello, Solvy

TRIBUNALE DI PADOVA Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 904/2017 Reg. Sent.

Sentenza depositata il L'Assistente Giudiziario IL CANCELLIERE Bost. 555 Cappala
Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato non ha sofferto della custodia cautelare, né altre misure restrittive. Padova, 18 04 2017 L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO L'Assistente Giudiziario Robert Germanio
Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il 22 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data <u>X. Y. LY</u> 2 6 LUG. 2017 IL CANTELLIZRE Il Funzionario Giudiziario / Carcelliere alina Zappala
Trasmesso estratto esecutivo il:
Scheda redatta il
Numero Mod. 3/A/SG:(Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)